CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^A LEGISLATURA – I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLE FORZE ARMATE

23.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1940-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MANARESI ANGELO**

INDICE

Pag.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Posizione del personale borghese imbarcato su Regie navi in tempo di guerra (1169) 300

CHIOZZI MILLELIRE, *Relatore.*

Estensione al personale militare della Regia aeronautica della indennità di approntamento stabilita per il Regio esercito con legge 18 aprile 1940-XVIII (1172) 300

VITALINI SACCONI, *Relatore* – PRESIDENTE – MANNI.

Istituzione di una tassa di concessione governativa per il rilascio del diploma di comandante superiore di aeromobile (1173) 301

MANFREDINI, *Relatore.*

Abrogazione del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 2068, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, relativo al conferimento delle funzioni del grado superiore agli ufficiali della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale in servizio permanente (1176) 301

TARABINI, *Relatore* – PRESIDENTE.

Istituzione di un deposito centrale dei materiali del Genio, con due sezioni staccate (1189) 301

HEMMELER, *Relatore.*

Istituzione di una indennità giornaliera a favore dei genieri « guastatori » (1190) (*Approvato con modificazioni*). 302

PRESIDENTE – CATALDO, *Relatore* – FANELLI.

Pag.

Istituzione di una speciale retribuzione annua a favore degli ufficiali del Regio esercito incaricati dell'insegnamento presso i corsi universitari allievi ufficiali di complemento (1191) 302

CECI, *Relatore* – FANELLI – PRESIDENTE.

Sostituzione delle tabelle annesse alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (1192). 303

BARBARO, *Relatore.*

Modifica al Regio decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante (1193) 303

GUGLIELMOTTI, *Relatore.*

Varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (1194. (*Approvato con modificazioni*) 303

SACCO, *Relatore* – FANELLI – PRESIDENTE.

Norme concernenti le promozioni cui avrebbero avuto diritto i Caduti in guerra e l'iscrizione sui quadri di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali celibi giudicati prescelti (1195). 304

PRESIDENTE, *Relatore* – NEGROTTO CAMBIASO – GUGLIELMOTTI – CECI – FANELLI – PRETI.

Sospensione dell'applicazione dell'articolo 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939, anno XVII, nn. 1223 e 2245, recanti norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate, nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale (1204) 305

PRETI, *Relatore.*

La riunione comincia alle 10.30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Anitori, Federigi, Ferretti di Castelferretto, Gorini, Igliori, Mazzetti e Sargiacomo.

Constata che la Commissione è in numero legale.

VITALINI SACCONI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE porge all'eccellenza Arturo Riccardi, testè nominato Sottosegretario di Stato per la marina, il saluto della Commissione la quale si sente stretta attorno alla gloriosa Marina, come alle altre Forze armate, con fede più che mai fiammeggiante.

Afferma, con animo di soldato e per quel sicuro intuito che deriva dall'esperienza di guerra, che mai come in questo momento è stata sì fortemente sentita la certezza, la fatalità, l'ineluttabilità della nostra vittoria. (*Vivissimi applausi*).

RICCARDI ARTURO, *Sottosegretario di Stato per la marina*, ringrazia il Presidente delle parole pronunciate. La Marina da guerra vive in questo momento più che mai la sua ora operosa, in una trincea di passione, di ardimento e di tenacia. La Marina sa che verso le sue navi e i suoi equipaggi convergono i pensieri di tutta la Nazione.

Essa è fiera e orgogliosa di ciò e cercherà di rendersi sempre più degna della fiducia del Paese. (*Vivissimi applausi*).

Discussione del disegno di legge: Posizione del personale borghese imbarcato su Regie navi in tempo di guerra. (1169)

CHIOZZI MILLELIRE, *Relatore*, fa presente che il provvedimento in discussione adegua le preesistenti disposizioni legislative all'attuale stato di guerra. Ricorda che il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII sulla organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra determina gli obblighi che assume il personale borghese imbarcato sul naviglio ausiliario dello Stato.

Per il personale borghese che presta mansioni sul naviglio da guerra, non era preveduta la sua permanenza a bordo in tempo di guerra, ma ne era anzi previsto lo sbarco. Dato però che tale personale presta anche attualmente servizio su detto naviglio, occorreva provvedere a regolare la sua posizione.

A questo tende il provvedimento in esame che equipara le condizioni di detto personale a quelle del personale imbarcato su naviglio ausiliario dello Stato.

Non trova che il disegno di legge dia luogo ad osservazioni particolari e ne chiede l'approvazione.

PRESIDENTE mette ai voti gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Estensione al personale militare della Regia aeronautica della indennità di approntamento stabilita per il Regio esercito con legge 18 aprile 1940-XVIII. (1172)

VITALINI SACCONI, *Relatore*, riferisce che il provvedimento riguarda l'estensione al personale militare della Regia aeronautica, appartenente ai comandi, reparti e servizi approntati in vista dell'attuale situazione bellica, dell'indennità di approntamento già concessa al personale militare del Regio esercito e della Regia marina con leggi rispettivamente del 18 aprile e del 25 agosto 1940-XVIII.

Spiega che tale indennità costituisce uno speciale compenso al personale addetto a determinati comandi, reparti e servizi, e che, per necessità di guerra, deve sopportare maggiori spese e disagi. L'indennità varia a seconda del grado e non è cumulabile con l'indennità di soggiorno e di aeromanovra.

L'articolo 2 contempla i vari casi per i quali l'indennità suddetta non viene corrisposta. Non gli sembra però giustificata la esclusione dalla concessione dell'indennità del personale civile e salariato dello Stato che presti servizio presso uffici, comandi, enti e reparti della Regia aeronautica, poichè a tale personale incombono le stesse spese e gli stessi disagi che debbono affrontare i militari per le stesse ragioni di approntamento.

PRESIDENTE trova giusta l'osservazione del relatore e assicura che interesserà la Presidenza della Camera perchè sia comunicata ai Ministri competenti la raccomandazione di voler esaminare la possibilità di estendere, con apposito provvedimento, al personale civile e salariato dello Stato, l'indennità di approntamento.

MANNI fa presente che il provvedimento dovrebbe essere preso di concerto col Ministro delle finanze, e ricorda che questi, in casi analoghi, non ritenne di consentire.

PRESIDENTE mette ai voti gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una tassa di concessione governativa per il rilascio del diploma di comandante superiore di aeromobile. (1173)

MANFREDINI, *Relatore*, riferisce che con la legge 8 febbraio 1934-XII, concernente lo stato giuridico della gente dell'aria, veniva istituito il grado di comandante superiore di aeromobile, che è il grado massimo di pilota civile adibito alle linee trascontinentali, e con successivo decreto si stabiliva il conferimento del relativo diploma, per conseguire il quale, con decreto ministeriale del 26 luglio 1939-XVII, venivano determinati i programmi e le modalità d'esame.

Mentre per il rilascio dei brevetti civili aeronautici è prevista una tassa di concessione governativa, per il rilascio del diploma di comandante superiore di aeromobile nessuna tassa era prevista. A colmare questa lacuna tende il provvedimento attuale che stabilisce in lire cento la misura di detta tassa di concessione governativa.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Abrogazione del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 2068, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, relativo al conferimento delle funzioni del grado superiore agli ufficiali della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale in servizio permanente. (1176)

TARABINI, *Relatore*, premette che, in passato, data la situazione dei quadri organici degli ufficiali della Milizia in servizio permanente, si presentò la necessità di autorizzare, in taluni casi, il conferimento ai detti ufficiali delle funzioni del grado superiore a quello effettivamente rivestito.

Tale provvedimento, che avrebbe dovuto essere adottato solo in casi eccezionali e solo per le funzioni di comando, venne applicato anche per ufficiali assegnati ad uffici o servizi. Inoltre, anzichè essere limitato nel tempo e ad esigenze transitorie, venne ampliato e procrastinato a tal punto da determinare situazioni incompatibili con la delicatezza di una normale regola di avanzamento, così da giustificare il convincimento che il conferimento delle funzioni al grado superiore dovesse costituire un requisito per arrivare alla promozione, mentre nella realtà la promozione non vi è naturalmente vincolata.

L'altra parte il permanere di una simile situazione crea uno stato d'inferiorità per quanti, rivestendo le funzioni, non raggiungono il grado superiore.

Ritiene pertanto necessario ed urgente adottare il provvedimento di cui al disegno di legge ponendo fine ad uno stato anormale che non trova più una giustificazione.

Osserva inoltre che, mentre il provvedimento in esame tende a stabilire un ordine nei quadri, mancano ancora le disposizioni di legge che regolino il conferimento di taluni gradi; e rappresenta la urgente necessità che venga emanata una legge organica per la Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale.

Ricorda che già in altra occasione fu espresso un voto in proposito e ritiene opportuno che tale voto venga ora rinnovato.

PRESIDENTE rileva l'importanza dell'argomento e trova giusto che la Commissione delle Forze armate esprima il voto, che risponde al desiderio di quanti hanno avuto l'onore di servire nella Milizia, che venga al più presto predisposta una legge organica per la M. V. S. N. la quale in questi giorni si sta eroicamente battendo sui campi d'Africa. (*Applausi*).

Pone ai voti gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un deposito centrale dei materiali del Genio, con due sezioni staccate. (1189)

HEMMELER, *Relatore*, fa presente che attualmente esistono, quali uffici staccati del genio militare e posti alla dipendenza degli uffici lavori, tre magazzini, situati in località diverse, per la manutenzione e la custodia di materiali destinati a formare, in tempo di guerra, un deposito centrale dei materiali del genio.

Questo stato di cose creava una inframmettenza di organi ed intralci nell'amministrazione, per cui, allo scopo di creare un organismo più agile nella esecuzione degli ordini, si è predisposto il presente disegno di legge con il quale si istituisce in modo permanente un deposito centrale dei materiali del genio, con amministrazione autonoma e con due sezioni staccate. La relativa variante viene quindi apportata alla legge sull'ordinamento del Regio esercito.

Il funzionamento di questo deposito centrale sarà regolato dalle norme stabilite dal Regio decreto 30 aprile 1931-IX, n. 586, riguardante le officine del genio ed i loro uffici staccati. Nessun aggravio per l'Erario deriva dal provvedimento e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una indennità giornaliera a favore dei genieri « guastatori ». (1190)

PRESIDENTE comunica che il Sottosegretario di Stato per la guerra, impossibilitato ad intervenire alla riunione, ha fatto conoscere la necessità di introdurre una modifica all'articolo 1 del disegno di legge. Poichè è stato disposto che a conseguire la qualifica di « specializzato guastatore » possano concorrere non soltanto i militari del genio, ma anche quelli di altre armi dell'Esercito, alle parole « Ai militari del genio » dovranno sostituirsi le altre: « Ai militari del Regio esercito ».

CATALDO, *Relatore*, fa presente che l'indennità giornaliera prevista a favore dei sottufficiali, graduati e militari di truppa che, frequentato il corso presso l'apposita scuola, conseguono la qualifica di « guastatore » è giustificata dal fatto che in questa specialità si corrono dei rischi particolari, in quanto l'addestramento importa l'uso pericoloso di esplosivi, lanciafiamme ed armi automatiche.

L'opportunità del provvedimento è ovvia e ne propone senz'altro l'approvazione.

Rileva peraltro che, in relazione all'emendamento che si apporta all'articolo, bisogna anche modificare il titolo del disegno di legge sostituendo alle parole: « dei genieri » le parole « degli specialisti » ed in conseguenza dire: Istituzione di una indennità giornaliera a favore degli specialisti « guastatori ».

FANELLI non vede la ragione per cui dalla corresponsione dell'indennità pei « guastatori » siano esclusi gli ufficiali i quali corrono gli stessi rischi dei dipendenti e forse anche maggiori, poichè sono proprio essi che debbono dare l'esempio nel pericoloso lavoro di maneggio di armi ed esplosivi.

PRESIDENTE ritiene giusta l'osservazione; ma poichè l'eventuale emendamento importerebbe non solo l'accettazione da parte del Ministro della guerra, ma anche di quello delle finanze, in quanto ne deriverebbe un aggravio di bilancio, prega il camerata Fanelli di volersi limitare solo ad una raccomandazione che trova anche il consenso della Commissione.

FANELLI aderisce.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento proposto dal relatore al titolo del disegno di legge e gli articoli con l'emendamento proposto dal Governo all'articolo 1.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di una speciale retribuzione annua a favore degli ufficiali del Regio esercito incaricati dell'insegnamento presso i corsi universitari allievi ufficiali di complemento (1191).

CECI, *Relatore*, ricorda che annualmente, come è noto, presso le Università del Regno sono tenuti, per gli studenti, dei corsi allievi ufficiali di complemento cui vengono addetti ufficiali in servizio attivo permanente.

Finora, a questi ufficiali non era mai stata corrisposta indennità alcuna per la loro prestazione straordinaria. Col presente disegno di legge, analogamente a quanto è disposto per gli insegnanti di cultura militare presso le Università, si stabilisce di retribuire codesti ufficiali istruttori con un assegno di mille lire annue in relazione a trenta ore di lezioni.

La retribuzione sarà proporzionalmente ridotta, ove non sia raggiunto questo minimo di trenta ore.

FANELLI ritiene che la intera retribuzione dovrebbe essere corrisposta in tutti i casi, anche se il minimo di ore non venga eventualmente raggiunto.

CECI, *Relatore*, osserva che anch'egli, in un primo tempo, aveva fatto la considerazione del camerata Fanelli, ma ha dovuto ricredersi per la considerazione che, trattandosi di ufficiali in servizio permanente effettivo, essi possono, per ragioni di ordine superiore, essere destinati, da un momento all'altro, ad un diverso servizio e quindi costretti a lasciare l'incarico anche solo dopo poche ore di lezioni. Tuttavia ritiene che la Commissione possa esprimere una raccomandazione in proposito.

PRESIDENTE prega la Commissione di evitare proposte di emendamenti in materie consimili che importano anche aggravi finanziari. Rileva che, in pratica, l'avvicendamento degli insegnanti, specie nell'attuale momento, è un fatto normalissimo. D'altra parte, si potrebbe anche verificare il caso di ufficiali che, per avere avuto più di un incarico, vengano a cumulare delle indennità.

FANELLI obbietta che il primo criterio da osservarsi sarebbe quello di ricercare degli ufficiali i quali presentino una certa probabilità di poter concludere il corso che hanno iniziato, in quanto il mutamento degli insegnanti non può contribuire alla proficua riuscita dei corsi.

Osserva inoltre che, secondo l'articolo 2, l'indennità viene ridotta qualora l'insegnante o l'insegnamento non raggiungano il minimo di trenta ore; quindi non si tratta solo del caso che l'insegnante non possa condurre a termine il corso, perchè trasferito.

D'altra parte, trattandosi di un incarico universitario, l'insegnante non può essere tenuto ad un certo numero obbligatorio di lezioni, ma può ben avere la facoltà di svolgere il suo programma nel modo e nel tempo che più ritiene opportuno.

Per tali ragioni e per lo stesso prestigio degli insegnanti, crede che si possa formulare la raccomandazione di non voler praticare riduzioni in troppo stretta relazione al numero delle ore di lezioni impartite.

PRESIDENTE ritiene di formulare la raccomandazione nel senso che la Commissione delle forze armate fa voti perchè, nei limiti delle disponibilità del bilancio, questa modesta indennità di lire mille venga corrisposta con la maggior larghezza e con le minori possibili esclusioni.

FANELLI aderisce.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Sostituzione delle tabelle annesse alla legge 18 giugno 1931-IX, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti. (1192)

BARBARO, *Relatore*, nota che il provvedimento, del quale non trova necessaria una particolareggiata illustrazione, adegua agli sviluppi più recenti della sistemazione difensiva del territorio nazionale le tabelle annesse alla legge 1° giugno 1931-IX, tenendo altresì conto delle modifiche in passato apportatevi.

Propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo unico.

(*È approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica al Regio decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante. (1193)

GUGLIELMOTTI, *Relatore*, ricorda che secondo l'articolo 4 del Regio decreto-legge 13 ottobre 1937-XV, n. 2707, il personale civile da destinarsi al seguito delle truppe operanti, qualora non fruisca della dispensa dai richiami alle armi, deve avere compiuto l'età di 45 anni. Ma l'applicazione di tale norma ha dato luogo ad inconvenienti, non tanto dal punto di vista della idoneità fisica del personale prescelto, che viene impiegato per lo più in servizi di carattere sedentario, quanto per la difficoltà di reclutare questo personale fra i gradi più modesti dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, gradi che sono normalmente superati, all'età di 45 anni, anche dai più mediocri. Ad ovviare a tali inconvenienti, si provvede col disegno di legge in esame che sposta il suddetto limite minimo di età dai 45 ai 39 anni compiuti.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (1194)

SACCO, *Relatore*, rileva che le non poche modificazioni che con questo disegno di legge vengono apportate al testo unico sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito sono, in parte, in relazione alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1115, che ha sancito la fusione delle forze armate italiane, e, in parte, sono intese ad agevolare il reclutamento di ufficiali in servizio permanente, traendoli sia dagli ufficiali di complemento, sia dai ranghi dei sottufficiali delle varie categorie. Altre varianti riguardano il reclutamento degli ufficiali di complemento.

Ritiene non sia il caso di illustrare il disegno di legge nei suoi dettagli. Le modifiche in esso contenute sono, per lo più, di carattere sostanziale, e talvolta riguardano casi tutt'affatto particolari.

Propone l'approvazione.

FANELLI si richiama alle osservazioni a suo tempo fatte a proposito della legge sul re-

clutamento degli ufficiali dell'arma aeronautica, relativamente all'ordine di precedenza tra i provenienti dai subalterni di complemento e i provenienti dai sottufficiali; chiede pertanto che nella disposizione della materia contenuta nell'articolo 1, a modificazione dell'articolo 13 del testo unico, sia data precedenza agli ufficiali di complemento rispetto ai sottufficiali e propone quindi di invertire i posti tenuti dai commi di cui alle lettere *b*) e *c*), in modo che il comma *c*) diventi comma *b*) e il comma *b*) diventi comma *c*).

PRESIDENTE concorda.

Ritiene peraltro opportuno, in linea di principio, che la Commissione ripeta la raccomandazione già più volte fatta ai Ministeri competenti perchè i disegni di legge recanti modifiche a leggi fondamentali riguardanti le forze armate e che sono state recentemente approvate, vengano presentati solo in caso di assoluta necessità contingente e possibilmente siano raggruppati in modo organico, anzichè frazionati in provvedimenti saltuari.

Pone in discussione gli articoli con la modificazione proposta dal Consigliere nazionale Fanelli all'articolo 1, avvertendo che in conseguenza, nei punti in cui sono richiamati i commi *b*) e *c*) si intenderanno apportati i relativi spostamenti.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Norme concernenti promozioni cui avrebbero avuto diritto i caduti in guerra e l'iscrizione sui quadri di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali celibi giudicati prescelti. (1195)

PRESIDENTE riferisce in luogo del relatore Sargiacomo e fa rilevare che mentre con la prima parte del disegno di legge si provvede a consentire la promozione agli ufficiali e sottufficiali di carriera caduti in guerra che abbiano già conseguito il diritto della promozione, subordinatamente all'obbligo di aver contratto matrimonio, con la seconda parte si consente l'iscrizione sui quadri di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza, celibi e giudicati prescelti, subordinando però il diritto alla promozione alla condizione di aver contratto matrimonio.

NEGROTTO-CAMBIASO trova non opportuno che vengano compresi in un unico provvedimento i caduti in guerra ed i celibi.

PRESIDENTE, *Relatore*, osserva che pur non volendosi ritardare, in considerazione del suo contenuto, l'approvazione di questo disegno di legge, non si può non rilevare lo stridente contrasto fra le materie in esso accomunate. I provvedimenti di elevato contenuto spirituale e patriottico dovrebbero venir presentati isolatamente, ed è desiderabile che non si aggiungano ad essi altre disposizioni di carattere burocratico, ben lontane dal possedere gli stessi motivi ideali.

GUGLIELMOTTI concorda nel rilievo e nota che in taluni punti del provvedimento occorrerebbero dei ritocchi anche nella forma, per adeguarla all'idealità dei motivi determinanti il provvedimento a favore dei caduti. Per raggiungere, ad esempio, l'effetto normativo dell'articolo 2, basterebbe dire che i caduti in guerra sono, a tutti gli effetti, considerati promossi, quando essi avrebbero potuto conseguire la promozione con anzianità anteriore alla data della morte.

CECI ritiene che la Commissione, lasciando inalterata la sostanza, possa liberamente introdurre perfezionamenti di forma.

PRESIDENTE fa osservare che anche per introdurre perfezionamenti di forma dovrebbero formularsi precisi emendamenti e ciò richiederebbe la sospensione dell'approvazione della legge.

FANELLI non considera urgente l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE ravvisa invece l'urgenza, dato che il provvedimento si riflette sul trattamento di quiescenza delle famiglie dei caduti in guerra e contiene disposizioni che vanno applicate in armonia con tante altre norme che regolano questa materia.

In considerazione di ciò, ritiene che il disegno di legge vada approvato, ponendosi però in evidenza il pensiero della Commissione e cioè:

1°) che l'accomunamento in un unico testo di legge di disposizioni relative ai caduti in guerra con disposizioni riguardanti l'avanzamento di ufficiali e sottufficiali celibi non sembra opportuno, data l'elevatezza del contenuto dell'una parte rispetto a quello dell'altra;

2°) che la dizione della legge non appare all'altezza dello spirito che la informa;

3°) che comunque, preoccupata della necessità di provvedere alla immediata approvazione di un disegno di legge destinato ad onorare la memoria dei gloriosi caduti e a venire incontro alle loro famiglie, la Commissione approva senz'altro il provvedimento, per acclamazione.

PRETI fa notare che il disegno di legge che verrà subito dopo in discussione e di cui è stato incaricato della relazione, prevede la sospensione dell'applicazione dell'articolo 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVII, recanti norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate, nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale.

Ritiene che le norme contenute nel disegno di legge ora in esame, relative all'avanzamento degli ufficiali e sottufficiali celibi, rimarranno assorbite dal detto disegno di legge. Pertanto, sarebbe, a suo avviso, possibile approvare il disegno di legge in discussione solo per la parte che si riferisce ai caduti in guerra e stralciarne la seconda parte.

PRESIDENTE osserva che diverse sono le ipotesi previste dai due disegni di legge: mentre quello richiamato dal Camerata Preti riguarda gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo e mobilitati, il provvedimento ora in esame non parla affatto di mobilitati.

Comunque, propone che la Commissione, in rispondenza ai concetti prima formulati, esprima il voto che gli articoli 3, 4 e 5 e le ultime due righe dell'articolo 6 del disegno di legge in discussione siano, con apposito provvedimento, uniti al complesso normativo del disegno di legge concernente la sospensione dell'applicazione dell'articolo 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVII, recanti norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale. In tal modo, del disegno di legge in esame rimarrebbero gli articoli 1 e 2 e le prime due righe dell'articolo 6 che riguardano unicamente i caduti in guerra.

Intanto pone ai voti gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Sospensione dell'applicazione dell'articolo 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVII, nn. 1223 e 2245, recanti norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate, nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale. (1204)

PRETI, *Relatore*, espone il contenuto del provvedimento in relazione anche ai rilievi fatti nella discussione del precedente disegno di legge.

PRESIDENTE pone ai voti gli articoli.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Prima di sciogliere la riunione ripete non solo l'augurio, ma la certezza della prossima grande totale vittoria delle nostre gloriose Forze armate. (*Vivissimi applausi*).

La riunione termina alle 11.15.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Posizione del personale borghese imbarcato su Regie navi in tempo di guerra. (1169)

ART. 1.

Il personale borghese di età superiore ai 17 anni compiuti, imbarcato su naviglio da guerra dello Stato con mansioni di panettiere, cuoco o domestico, in tempo di guerra o di eccezionali emergenze assume carattere militare a tutti gli effetti e passa a far parte della Regia marina all'atto della mobilitazione totale o parziale e per tutta la durata di questa anche se appartiene ad altra forza armata o non ha obblighi militari o se la rispettiva classe di leva non è ancora stata chiamata alle armi. Il tempo trascorso in tale posizione va computato nella ferma di leva se questa non è stata ancora compiuta.

Il personale di età inferiore ai 17 anni compiuti deve essere subito sbarcato.

ART. 2.

Durante tutto il tempo della guerra o della eccezionale emergenza il personale di cui al 1° comma dell'articolo 1 non può ottenere lo sbarco, ad eccezione di coloro la cui classe di leva non sia stata ancora chiamata o che non siano comunque soggetti ad obblighi di richiamo alle armi: costoro, però, continuano a far parte dell'equipaggio sino a quando non sia possibile sostituirli con personale soggetto ad obblighi di servizio militare.

Non è considerato sbarco il passaggio da una nave da guerra ad un'altra, l'invio in licenza o il ricovero in un ospedale.

In caso di prigionia i panettieri, cuochi o domestici, di cui al 1° comma dell'articolo 1, continuano a far parte della Regia marina col grado ad essi attribuito, ma, al termine della prigionia, cessano di farne parte se inscritti nei ruoli del Regio esercito o della Regia aeronautica.

ART. 3.

Al personale di cui al 1° comma dell'articolo 1 è attribuito, in relazione alle mansioni assegnate a bordo, il grado stabilito da apposita tabella da approvarsi dal Ministro della marina di concerto col Ministro delle finanze.

Il personale che già rivesta un grado nei ruoli della forza in congedo della Regia marina assume senz'altro tale grado qualora esso sia superiore a quello che gli spetterebbe a norma del precedente comma.

ART. 4.

Al personale che, in forza della presente legge, assume carattere militare, sono corrisposte le competenze militari del grado rivestito o, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'articolo 45 del Regolamento degli assegni di imbarco approvato con Regio decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1156.

Estensione al personale militare della Regia aeronautica della indennità di approntamento stabilita per il Regio esercito con legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 442. (1172)

ART. 1.

L'indennità di approntamento prevista dagli articoli 1 e 5 della legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 442, è estesa al personale militare della Regia aeronautica con la decorrenza prevista dall'articolo 7 della legge medesima e fino al 10 giugno 1940-XVIII.

L'indennità non è cumulabile con le indennità di soggiorno e di aeromanovra spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

L'indennità è sospesa durante le assenze dal servizio, anche se temporanee, qualunque sia il motivo dell'assenza.

ART. 2.

In nessun caso l'indennità di cui al precedente articolo può essere corrisposta al personale destinato:

a) presso la scuola di guerra aerea, la Regia accademia aeronautica, la scuola di applicazione dell'arma aeronautica e le altre scuole indicate all'articolo 34 del Regio decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica;

b) presso i centri leva e reclutamento;

c) presso gli uffici di sorveglianza tecnica;

d) presso uffici centrali e periferici, comandi, reparti ed enti non aventi comunque compiti di diretta preparazione bellica della Regia aeronautica.

È parimenti escluso dalla concessione il personale civile e salariato dello Stato che presti servizio presso uffici, comandi, enti e reparti della Regia aeronautica.

Istituzione di una tassa di concessione governativa per il rilascio del diploma di comandante superiore di aeromobile. (1173)

ARTICOLO UNICO.

Per il rilascio del diploma di comandante superiore di aeromobile è dovuto il pagamento di una tassa di concessione governativa di lire 100 da corrispondersi a mezzo di marche amministrative che dovranno essere applicate sul diploma e annullate da parte del Ministero dell'aeronautica.

Il mancato pagamento della suddetta tassa è passibile di una pena pecuniaria da un minimo di lire 200 ad un massimo di lire 400 a norma dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 1923-II, n. 2379, modificato con il Regio decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 1418.

Abrogazione del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 2068, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, relativo al conferimento delle funzioni del grado superiore agli ufficiali della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale in servizio permanente. (1176)

ART. 1.

È abrogato il Regio decreto-legge 23 ottobre 1925-III, n. 2068, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, relativo al conferimento delle funzioni del grado superiore agli ufficiali della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale in servizio permanente.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Istituzione di un deposito centrale dei materiali del genio, con due sezioni staccate. (1189)

ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 14 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, è aggiunto il seguente numero:

« 9°) un deposito centrale materiali del genio, con due sezioni staccate ».

ART. 2.

Al deposito centrale materiali del genio sono estese le norme stabilite dal Regio decreto 30 aprile 1931-IX, n. 586, per le officine del genio, e alle sezioni staccate di detto deposito centrale quelle stabilite dall'articolo 6 dello stesso Regio decreto per gli uffici staccati.

ART. 3.

La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1941-XIX.

Istituzione di una indennità giornaliera a favore degli specializzati « guastatori ». (1190)

ART. 1.

Ai militari del Regio esercito cui viene conferita la qualifica di « specializzato guastatore » è dovuta una indennità giornaliera nella misura di lire 2 per i sottufficiali e di lire 1.50 per i graduati e militari di truppa.

ART. 2.

L'indennità di cui al precedente articolo 1 è soggetta alla doppia riduzione del 12 per cento, di cui al Regio decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e al Regio decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934-XII, numero 1038.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Istituzione di una speciale retribuzione annua a favore degli ufficiali del Regio esercito incaricati dell'insegnamento presso i corsi universitari allievi ufficiali di complemento (1191)

ART. 1.

Agli ufficiali del Regio esercito incaricati dell'insegnamento presso i corsi allievi ufficiali di complemento che si svolgono annualmente presso le università del Regno è dovuta una retribuzione complessiva di lire 1000 per ogni anno di corso.

La retribuzione non è soggetta alle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, numero 561, ed è pagata in una sola volta al termine del corso annuale.

ART. 2.

Qualora l'insegnante o l'insegnamento non raggiungano il minimo di trenta ore di lezione la retribuzione di cui al precedente articolo è da proporzionarsi al numero delle ore di lezione effettivamente svolte.

ART. 3.

Nei riguardi degli ufficiali che per impartire l'insegnamento debbano recarsi in località diversa da quella della loro ordinaria sede di servizio la retribuzione di cui ai precedenti articoli non esclude il rimborso delle spese di trasporto spettanti nei viaggi di servizio in base alle norme stabilite dalle disposizioni in vigore.

La retribuzione stessa non è però cumulabile con la corresponsione della indennità di missione.

Agli effetti dell'articolo 4 del Regio decreto 22 ottobre 1936-XIV, n. 2089, i viaggi di cui al primo comma del presente articolo non sono mai da considerarsi di normale attribuzione.

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° dicembre 1939-XVIII.

Sostituzione delle tabelle annesse alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti. (1192)

ARTICOLO UNICO.

Le tabelle *A* e *B* annesse alla legge 1° giugno 1931-IX, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA *A*.

ELENCO DEI COMUNI SOGGETTI ALLE LIMITAZIONI DI CUI AL CAPO I DELLA LEGGE 1° GIUGNO 1931-IX, N. 886.

(1ª Zona militarmente importante).

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: *GENOVA*.

Provincia: GENOVA.

Comuni: Arenzano – Avegno – Bogliasco Pieve – Camogli – Cogoleto – Mele – Portofino – Rapallo – Recco – Santa Margherita Ligure – Sori – Zoagli.

Provincia: SAVONA.

Tutti i comuni della Provincia meno: Altare – Arnasco – Bardineto – Bormida – Cairo Montenotte – Calizzano – Carcare – Casanova Lerrone – Castelbianco – Castelvecchio di Rocca Barbena – Cengio – Cosseria – Dego – Erli – Giusvalla – Mallare – Massimino – Millesimo – Mioglia – Murialdo – Nasino – Onzo – Ortovero – Osiglia – Pallare – Piana Crixia – Plodio – Pontinvrea – Rialto – Roccavignale – Sassello – Stella – Stellanello – Testico – Tiglieto – Urbe – Vendone – Zuccarello.

Provincia: IMPERIA.

Tutti i comuni della Provincia meno: Borghetto di Arroscia – Borgomaro – Chiusanico – Caravonica – Carpasio – Cesio – Chiusavecchia – Pieve di Teco – Prelà – Rezzo – Vasia – Vessalico.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: *ALESSANDRIA.*

Provincia: CUNEO.

Comuni: Acceglio – Aisone – Argentera – Bellino – Briga Marittima – Casteldelfino – Castelmagno – Crissolo – Demonte – Elva – Entraque – Gaiola Moiola – Limone Piemonte – Marmora – Pontechianale – Prazzo – Robilante – Sambuco Pietraporzio – Sampeyre – Stroppo – Tenda – Valdieri – Vernante – Vinadio.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: *TORINO.*

Provincia: TORINO.

Comuni: Ala di Stura – Balme – Bardonecchia – Bobbio Pellice – Bussoleno – Cesana Torinese – Chiomonte – Clavière – Esille – Fenestrelle – Ferrera Cenisio – Giaglione – Gravere – Groscavallo – Massello – Mattie – Meana – Mompantero – Novalesa – Perrero – Pragelato – Pralì – Roreto – Salabertano – Susa – Ulzio – Usseglio – Venalzio – Villar Pellice.

Provincia: AOSTA.

Comuni: Alleno – Arviè – Biona – Ceresole Reale – Cormaiore – Dovia d'Aosta – Entroble – Gressonei – Noasca – Oiasse – Ollomonte – Porta Littoria – Sàla Dora – San Desiderio Terme – San Remigio – Sant'Eugenio – Valdigna d'Aosta – Val di Rema – Valgrisenza – Valpelline – Valsavàra – Valtornenza – Villanova Baltea.

Provincia: VERCELLI.

Comuni: Alagna Val Sesia.

Provincia: NOVARA.

Comuni: Antrona Schieranco – Baceno – Bognanco – Cannero – Cannobio – Cavaglio Spoccia – Ceppo Morelli – Craveggia – Crevola d'Ossola – Crodo – Cursolo Orasso – Druogno – Falmenta – Formazza – Gurro – Macugnaga – Malesco – Montecrestese – Ornavasso – Premia – Re – Santa Maria Maggiore – Trarego Viggiana – Trasquera – Varzo.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: *MILANO.*

Provincia: VARESE.

Comuni: Agra – Arcisate – Bedero Valcuvia – Bisuschio – Brinzio – Brissago Valtravaglia – Brusimpiano – Cabiaglio – Cadegliano Viconago – Cantello – Cassano Valcuvia – Cremenaga – Cuasso al Monte – Cunardo – Curiglia con Monte Viasco – Dumenza – Ferrara di Varese – Lavena Ponte Tresa – Lozza – Luino – Maccagno Superiore – Malnate – Marzio – Masciago Primo – Montegrino Valtravaglia – Pino sulla sponda del Lago Maggiore – Porto Ceresio – Rancio Valcuvia – Tronzano Lago Maggiore – Valganna – Valmarchiarolo – Varese – Vedano Olona – Veddasca – Viggiù ed Uniti.

Provincia: COMO.

Comuni: Albate – Albiolo – Argegno – Bernate Rosales – Binago – Bizzarone – Blessagno – Blevio – Breccia – Brunate – Cagno – Camnago Volta – Capiago Intimiano – Carate Urio – Carlazzo – Casasco d'Intelvi – Castiglione d'Intelvi – Cavargna – Cerano d'Intelvi – Cernobbio – Civiglio – Claino con Osteno – Como – Corrido – Cremia – Cusino – Dizzasco – Domago – Dongo – Faggetto Lario – Faloppio – Figliaro – Garzeno – Gera Lario – Gironico – Grandate – Grandola ed Uniti – Gravedona – Griante – Isola Comacina – Laglio Brienno – Laino – Lanzo d'Intelvi – Lieto Colle – Lipomo – Luisago – Lurate Caccivio – Maslianico – Menaggio – Moltrasio – Montano Lucino – Montemezzo – Montorfano – Musso – Olgiate Comasco – Oltrona di San Mamette – Pellio di Sopra – Pianello del Lario – Pigra – Plesio – Ponna Porlezza – Ramponio Verna – Rebbio – Rodero – Ronago – San Bartolomeo Valcaravagna – San Fedele – San Fermo della Battaglia – Santa Maria Rezzonico – Schignano – Solbiate – Sorico – Stazzona – Germasino – Taverniero – Torno – Tremezzina – Trevano – Trezzone – Uggiate – Valmorea – Valrezzo – Valsolda – Villa Guardia.

Provincia: SONDRIO.

Comuni: Aprica – Brianzone – Bormio – Campodolcino – Caspoggio – Castello dell'Acqua – Chiavenna – Chiesa – Chiuro – Gordona – Grosio – Grosotto – Isolato – Lanzada – Livigno – Lovero Valtellino – Mazzo di Valtellina – Menarola – Mese – Novate Mezzola – Piuro – Ponte in Valtel-

lina – Prata Camportaccio – Somolaco – San Giacomo Filippo – Sernio – Teglio – Tirano – Torre di Santa Maria – Tovo di Santa Agata – Valfurva – Valle di Dentro – Valmasino – Vervio – Villa di Chiavenna – Villa di Tirano.

Provincia: BRESCIA.

Comuni: Corteno.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: *BOLZANO.*

Provincia: BOLZANO.

Tutti i comuni della Provincia.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: *TREVISO.*

Provincia: BELLUNO.

Comuni: Auronzo – Comelico Superiore – Cortina d'Ampezzo – Danta – Lorenzago – Lozzo di Cadore – San Nicolò di Comelico – San Pietro Cadore – Sappada – Vigo e Santo Stefano di Cadore.

Provincia: TREVISO.

Comuni: Casale sul Sile – Mogliano Veneto – Preganziol.

Provincia: VENEZIA.

Comuni: Campagna Lupia – Cavazuccherina – Chioggia – Dolo – Marcon – Martellago – Mira – Mirano – Noale – Pianiga – Salzano – Santa Maria di Sala – Scorzè – Spinea – Venezia.

Provincia: UDINE.

Comuni: Amaro – Ampezzo – Arta – Bordano – Cavazzo Carnico – Cercivento – Chiusaforte – Comeglians – Dogna – Emenonzo – Forni Avoltri – Forni di Sopra – Forni di Sotto – Lauco – Ligosullo – Malborghetto Valbruna – Moggio Udinese – Ovaro – Paluzza – Paularo – Pontebba – Prato Carnico – Ravascleto – Ravea – Resia – Resiutta – Rigolato – Sauris – Socchieve – Sutrio – Tarvisio – Tolmezzo – Treppo Carnico – Venzone – Verzegnis – Villa Santina – Zuglio.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: *UDINE.*

Provincia: UDINE.

Comuni: Bergogna.

Provincia: GORIZIA.

Comuni: Aidùssina – Canale d'Isonzo – Caporetto – Cernizza – Chiapovano – Circhina – Gracova Serravalle – Idria – Montenero d'Idria – Plezzo – Sambasso – Santa Lucia di Tolmino – Sonzia – Tarnova della Selva – Tolmino – Vipacco – Zolla.

Provincia: TRIESTE.

Comuni: Bucuie – Crenovizza – Postumia – Senosecchia – Villa Slavina.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: *TRIESTE.*

Provincia: TRIESTE.

Comuni: San Pietro del Carso.

Provincia: POLA.

Comuni: Albona – Cherso – Fianona – Lussingrande – Lussimpiccolo – Neresine – Ossero.

Provincia: FIUME.

Tutti i comuni della provincia.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: *BOLOGNA.*

Provincia: ANCONA.

Comuni: Ancona – Chiaravalle – Montemarciano.

Provincia: ZARA.

Comuni: Zara (esclusa la città di Zara) – Lagosta.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA:
FIRENZE.

Tutti i comuni della provincia meno: Bonassola – Calice al Cornoviglio – Carro – Carrodano – Deiva – Framura – Levanto – Maissana – Monterosso al Mare – Rocchetta di Vara – Sesta Godano – Varese Ligure.

Provincia: LIVORNO.

Comuni: Campo nell'Elba – Capoliveri – Marciana – Marciana Marina – Piombino – Portoferrario – Porto Longone – Rio Marina – Rio nell'Elba – (Isola Cerboli e Palmaiola).

Provincia: GROSSETO.

Comuni: Castiglione della Pescaia – Gavorrano.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA:
ROMA.

Provincia: LITTORIA.

Comuni: Gaeta – Formia – Itri.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA:
BARI.

Provincia: FOGGIA.

Comuni: Cagnano Varano – Carpino – Ischitella – Rodi Garganico – Isola di Tremiti – (Isole di Pelagosa e Pianosa).

Provincia: BRINDISI.

Comuni: Brindisi – Carovigno – San Pietro Vernotico – Torchiarolo – (Isola Saseno).

Provincia: TARANTO.

Comuni: Carosino – Crispiano – Faggiano – Fragagnano – Leporano – Lizzano – Massafra – Monteparano – Pulsano – Roccaforzata – San Giorgio Jonico – Taranto.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA:
PALERMO.

Provincia: REGGIO CALABRIA.

Comuni: Motta San Giovanni – Reggio Calabria – San Roberto – Scilla.

Provincia: MESSINA.

Comuni: Condrò – Gualtieri Sicaminò – Messina – Milazzo – Monforte San Giorgio – Pace del Mela – Roccavaldina – Rometta – San Filippo della Mela – San Pier Miceto – Santa Lucia del Mela – Scaletta Zanglea – Spadafora – Torregrotta – Villafranca Tirrena.

Provincia: SIRACUSA.

Comuni: Augusta – Melilli – Siracusa.

Provincia: TRAPANI.

Comuni: Favignana – Marsala – Monte San Giuliano – Paceco – Pantelleria – Trapani – (Isole Pelagie).

Provincia: AGRIGENTO.

Comuni: Lampedusa e Linosa.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA:
CAGLIARI.

Provincia: SASSARI.

Comuni: Calangianus – La Maddalena – Luras – Nuchis – Santa Teresa Gallura – Tempio Pausania – Terranova Pausania.

Provincia: NUORO.

Comuni: Posada.

Provincia: CAGLIARI.

Comuni: Assemini – Cagliari – Calasetta – Capoterra – Carloforte – Elmas – Giba – Gonesa – Portoscuso – Palmas – Pula – Quartu Sant'Elena – Sant'Antioco – Sarroch – Serbariu – Suergiu – Teulada.

TABELLA *B.*

ELENCO DEI COMUNI SOGGETTI ALLE LIMITAZIONI DI CUI AL CAPO II DELLA LEGGE 1° GIUGNO 1931-IX, N. 886.

(2ª zona militarmente importante).

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA:
GENOVA.

Provincia: GENOVA.

Tutti i comuni della Provincia non compresi nella Tabella A *meno:* Fascia – Fontanigorda – Gorreto – Isola del Cantore – Rezzoaglio – Rondanina – Rovegno – Santo Stefano d'Aveto.

Provincia: SAVONA.

Tutti i Comuni della Provincia non compresi nella tabella A.

Provincia: IMPERIA.

Tutti i comuni della Provincia non compresi nella tabella A.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA:
ALESSANDRIA.

Provincia: ALESSANDRIA.

Comuni: Casaleggio Boiro – Fraconalto – Lerma – Mornese – Ovada – Parodi Ligure – Rocca Grimalda – Tagliolo Belforte – Voltaggio.

Provincia di CUNEO.

Comuni: Alto – Bagnasco – Bagnolo Piemonte – Barge – Bernezzo – Borgo San Dalmazzo – Boves – Brossasco – Caprauna – Caraglio – Cartignano – Cervasca – Ceva – Chiusa di Pesio – Dronero – Envie – Frabosa Soprana – Frabosa Sottana – Frassino – Garessio – Martiniana Po – Macra – Melle – Monastero di Vasco – Montaldo di Mondovì – Montemale di Cuneo – Monterosso Grana – Nucetto – Oncino – Ormea – Paesana – Pamparato – Peveragno – Pradleves – Priero Montezomodo – Priola – Rifreddo – Rittana – Roburenti – Roccabruna – Roccaforte Mondovì – Roccasparvera – Roccavione – Rossana – Sale delle Langhe – San Damiano Macra – Sanfront – San Michele Mondovì – Torre Mondovì – Valgrana – Valloriate – Venasca – Vignolo – Villa San Costanzo – Viola – Mombasiglio.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA:
TORINO.

Provincia: TORINO.

Comuni: Almese – Angrogna – Avigliana – Bibiana – Borgnone Susa – Bricherasio – Bruzolo – Buttigliera Alta – Campiglione Fenile – Cantoira – Ceres – Chialamberto – Chianoc – Chiavrie – Chiusa di San Michele – Coassolo Torinese – Coazze – Condove – Frassinere – Giaveno – Lemie – Luserna San Giovanni – Mezzenile – Mocchie – Monastero di Lanzo – Perosa Argentina – Pinasca – Porte – – Reana – Rubiana – San Didero – San Germano Ghisone – San Giorio – San Pietro Val Lemina – San Secondo di Pinerolo – Santo Ambrogio di Torino – Sant'Antonino di Susa – Torre Pellice – Trana – Traves – Vayes – Villar Focchiardo – Villar Perosa – Viù.

Provincia: AOSTA.

Comuni: Aiàs – Alpette – Antei Santa Andrea – Aosta – Bard – Brussone – Camosio – Campo Laris – Castel Verrès – Castiglion Dora – Ciambave – Cogne – Donàs – Frassineto – Ingria – Issime – Issogno – La Maddalena d'Aosta – Lilliana – Locana – Mongiove – Nus – Piano Boseto – Ponte Canavese – Ponte San Martino – Quarto Praetoria – Ribordone – Ronco Canavese – San Vincenzo della Fonte – Sparone – Torgnone – Valprato Soana – Villa Sant'Anselmo.

Provincia: VERCELLI.

Comuni: Balmuccia – Boccioleto – Campertogno – Carcofaro – Cervatto – Cravagliana – Fobello – Mollia – Pila – Piode – Rassa – Rima San Giuseppe – Rimasco – Rimella – Riva Valdobbia – Rossa – Sabbia – Scopa – Scopella – Varallo.

Provincia: NOVARA.

Comuni: Arizzano – Armeno – Aurano – Bannio Anzino – Beura Cardezza – Baveno – Brovello Carpugnino – Calasca Castiglione – Cambiasca – Caprezzo – Casale Corte Cerro – Cesana – Cossogno – Domodossola – Gignese – Gravellona Toce – Lesa Belgirate – Ghiffa – Intra – Intragna – Madonna del Sasso – Masera – Massino – Mazzina – Meina – Mergozzo – Montescheno – Nebbiuno – Oggebbio – Omegna – Pallanza – Pettenasco – Piedimulera – Pieve Vergonte – Pisano – Premeno – Premosello – Quarna – San Bernardino Verbano – Stresa Borromeo – Suno – Trontano – Valstrona – Vanzone con San Carlo – Villadossola – Vogogna.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA:
MILANO.

Provincia: VARESE.

Comuni: Azzate – Bardello – Besozzo – Biandronno – Brebbia – Bregano – Caravate – Carnago – Casalzuigno – Casciago – Castel

Veccana – Castiglione Olona – Castronno – Cazzago – Brabbia – Cittiglio – Coquio Trevisago – Comerio – Crosio della Valle – Cuvio – Daverio – Galliato Lombardo – Gavirate – Gazzada – Schianno – Gemonio – Gornate Olona – Ispra – Laveno Mombello – Leggiuno Sangiano – Lonnago – Lonate Ceppino – Malgesso – Monvalle – Morazzone – Orino Azzio – Porto Valtravaglia – Tradate – Travedona Monade – Venegono.

Provincia: COMO.

Comuni: Tutti i comuni della Provincia non compresi nella tabella A meno: Airuno – Barzago – Barzanò – Brivio – Bulciago – Casatenuovo – Cassago Brianza – Dolzago – Ello – Galbiate – Garbagnate Monastero – Garlate – Inverigo – Lecco – Lomagna – Merate – Missaglia – Molteno – Monticello – Monterone – Oggionno – Olgiate Calco – Olginate – Osnago – Robbiate Paderno – Santa Maria di Rovagnate – Sirone – Valgreghentino – Verderio Inferiore – Verderio Superiore – Villa Vergano.

Provincia: SONDRIO.

Comuni: Tutti i comuni della Provincia non compresi nella tabella A.

Provincia: BERGAMO.

Comuni: Dezzo di Scalve – Schilpario – Valbondione – Vilminore di Scalve.

Provincia: BRESCIA.

Comuni: Cedegolo – Edolo – Incudine – Malonno – Paisco Loveno – Ponte di Legno – Temù – Vezza d'Olio – Vione.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA:
TREVISO.

Provincia: UDINE.

Comuni: Castelnuovo del Friuli – Clauzetto – Forgaria nel Friuli – Tramonti di Sopra – Tramonti di Sotto – Vito d'Azio.

Provincia: BELLUNO.

Comuni: Borca – Calalzo – Cibiana – Domegge – Perarolo – Pieve di Cadore – San Vito di Cadore – Valle di Cadore – Vodo.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA:
UDINE.

Provincia: UDINE.

Comuni: Attimis – Drenchia – Faedis – Gemona – Grimacco – Lusevera – Nimis – Platischis – Prepotto – Pulfero – San Leonardo – San Pietro al Natisone – Savogna – Stregna – Tarcento – Torreano.

Provincia: GORIZIA.

Comuni: Cal di Canale – Castel Dobra – Dolegna del Collio – Gargaro – Rifembergo – Salona d'Isonzo – San Daniele del Carso – San Martino Quisca – Santa Croce di Aidùssina – San Vito di Vipacco.

Provincia: TRIESTE.

Comuni: San Giacomo in Colle.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA:
TRIESTE.

Provincia: GORIZIA.

Comuni: Comeno.

Provincia: TRIESTE.

Comuni: Cave Auremiane – Capo d'Istria – Corgnale – Cossana – Divaccia San Canziano – Duttogliano – Monfalcone – San Michele di Postumia – Sesana – Tomadio – Trieste.

Provincia: POLA.

Comuni: Barbana d'Istria – Bogliuno – Canfanaro – Dignano d'Istria – Lanischie – Pola – Rovigno d'Istria – Rozzo – Sanvincenti – Valdassa – Valle d'Istria.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA:
BOLOGNA.

Provincia: ANCONA.

Comuni: Agugliano – Camerano – Numana.

Provincia: ZARA.

Comuni: Zara (la sola città).

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: *FIRENZE.*

Provincia: LA SPEZIA.

Tutti i comuni della Provincia non compresi nella tabella A.

Provincia: APUANIA.

Tutti i comuni meno: Bagnone – Casola in Lunigiana – Comano – Filattiera – Fivizzano – Licciana – Mulazzo – Pontremoli – Villafranca in Lunigiana – Zeri.

Provincia: LUCCA.

Comuni: Camaiore – Forte dei Marmi – Massarosa – Pietrasanta – Viareggio.

Provincia: PISA.

Comuni: Bagni San Giuliano – Castellina Marittima – Guardistallo – Montescudaio – Pisa – Riparbella – Vecchiano.

Provincia: LIVORNO.

Tutti i comuni non compresi nella tabella A *meno:* Sassetta – Suveredo.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: *NAPOLI.*

Provincia: NAPOLI.

Comuni: Barano d'Ischia – Capri – Casamicciola – Forìo – Ischia – Lacco Ameno – Procida – Serrara Fontana.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: *BARI.*

Provincia: BRINDISI.

Comuni: San Vito dei Normanni.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: *PALERMO.*

Provincia: MESSINA.

Comuni: Alì – Fiumedenisi – Mandanici – Pagliara – Roccalumera.

Provincia: SIRACUSA.

Comuni: Ciarlantini.

Provincia: TRAPANI.

Comuni: Mazzara del Vallo.

COMANDO DEL CORPO D'ARMATA: *CAGLIARI.*

Provincia: SASSARI.

Comuni: Aggius – Alghero – Portigiadas – Bulzi – Castel Sardo – Porto Torres – Sedini – (Isole Asinara e Piana).

Provincia: CAGLIARI.

Comuni: Arbus – Cabras – Domus de Maria – Fluminimaggiore – Guspini – Iglesias – Narcao – Oristano – Santadi – Terralba – Uras – Uta – Villasimius – (le frazioni del comune di Cagliari: Pirri – Mosserrato – Selargius e Quartuccio).

Modifica al Regio decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, riguardante la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante. (1193)

ART. 1.

Il limite di età stabilito nell'ultimo comma, lettera *b*), dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, relativo alla militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176, è ridotto a trentanove anni.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dall'11 giugno 1940-XVIII.

Varianti al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. (1194)

ART. 1.

Al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 14 marzo

1938-XVI, n. 596, sono apportate le seguenti modifiche:

L'articolo 1, quale risulta modificato dal Regio decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1157, è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi, corpi e servizi, ad eccezione del servizio sanitario e del servizio veterinario, nei quali ha luogo col grado di tenente.

« Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1°) essere cittadino italiano o cittadino albanese. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile del Governo, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dal presente testo unico;

2°) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato, all'atto della nomina ad ufficiale:

28 anni per i sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie militari e per quelli provenienti direttamente dai subalterni di complemento;

32 anni per i sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'articolo 3, nn. 2°, 3° e 4°, e all'articolo 13;

32 anni per i tenenti del servizio sanitario e del servizio veterinario reclutati in base all'articolo 12;

36 anni per i sottotenenti dei carabinieri Reali, provenienti dai marescialli maggiori dell'arma, di cui all'articolo 3, n. 1°;

36 anni per i sottotenenti maestri direttori di banda.

Il requisito dell'età va riferito alla data del bando di concorso per gli ufficiali da nominare in servizio permanente in seguito a concorso;

3°) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista, se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese se cittadino albanese;

4°) avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra.

« Gli aumenti dei limiti di età, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, per l'ammissione ai pubblici impieghi, non si cumulano con i limiti massimi di età stabiliti dal precedente n. 2° ».

L'articolo 13, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 476, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente del corpo automobilistico sono tratti:

a) dagli allievi dell'Accademia militare di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati degli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi all'Accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;

b) dai subalterni di complemento del corpo automobilistico e dai subalterni di complemento delle varie armi, assegnati ad unità del corpo automobilistico, che siano provvisti dei titoli di studio di cui alla precedente lettera *a*), ed abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami stabiliti dal regolamento;

c) dai sottufficiali in servizio del corpo automobilistico, che, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiali, siano stati ammessi, quali allievi, nell'Accademia militare di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra;

d) dai sottufficiali di squadra automobilisti appartenenti alle unità del corpo automobilistico, e dai sottufficiali qualificati automobilisti, reclutati dagli appositi corsi svolti presso l'officina automobilistica Regio esercito per conseguire tale qualifica (sergenti maggiori e marescialli).

« Gli allievi di cui alle lettere *a*) e *b*), che abbiano conseguito dopo il corso biennale il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento ».

I subalterni di complemento di cui alla lettera *c*), per essere nominati sottotenenti in servizio permanente debbono avere due anni di anzianità da ufficiale all'atto della nomina suddetta. Essi frequentano dopo la nomina in servizio permanente il corso di applicazione di cui al comma precedente.

Ai sottotenenti reclutati a norma delle lettere *a*), *b*) e *c*) si applicano le disposizioni degli articoli 4, 6, 7 e 8.

I sottufficiali di cui alla lettera *d*) per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente nel corpo automobilistico devono:

1°) contare almeno sei anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui

quattro almeno, complessivamente, presso reparti od officine del corpo automobilistico;

2°) essere stati designati dalle autorità gerarchiche;

3°) aver frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale.

Per quanto riguarda i sottufficiali qualificati automobilisti, agli effetti del computo dei quattro anni previsti nel precedente n. 1 è utile anche il tempo trascorso in servizio presso i reparti di fanteria motorizzata, bersaglieri, carristi, chimici o presso officine automobilistiche degli enti medesimi.

I sottufficiali predetti sono nominati sottotenenti sotto una data posteriore a quella della nomina dei pari grado provenienti dai subalterni di complemento, avvenuta nello stesso anno. Essi non frequentano il corso di applicazione di cui all'articolo 7; sono promossi tenenti, se prescelti per l'avanzamento, dopo quattro anni di grado; hanno la carriera limitata al grado di capitano.

Nel corpo automobilistico, un sedicesimo delle nomine da effettuare annualmente nel grado di sottotenente è devoluto ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera *d*), tre sedicesimi sono devoluti agli allievi provenienti dai sottufficiali di cui alla lettera *b*), e i rimanenti dodici sedicesimi agli allievi di cui alla lettera *a*).

Nell'aliquota di dodici sedicesimi anzidetta è anche compreso il numero dei sottotenenti eventualmente reclutati tra gli ufficiali di complemento di cui alla lettera *c*). Tutte le aliquote di nomine sopradette possono essere variate per compensare l'eventuale difetto od eccedenza di una con un corrispondente aumento od una corrispondente diminuzione dell'altra.

A tutti i sottotenenti reclutati a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 11 ».

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1°) essere cittadino italiano o cittadino albanese. I non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2°) aver compiuto il diciottesimo anno di età, e, salvo le eccezioni espressamente previste nel presente testo unico, non aver superato il quarantesimo;

3°) aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale, e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra;

4°) essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina a ufficiale di complemento.

« Gli ufficiali di complemento, salvo le eccezioni espressamente previste dal presente testo unico, debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra; la durata del servizio non può essere inferiore, in ogni caso, ad un mese ».

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« A tutti coloro che chiedono la nomina ad ufficiale di complemento, qualunque sia il titolo per il quale possono aspirare alla nomina stessa, viene conferito, con decreto Reale, il grado iniziale di sottotenente di complemento ».

L'articolo 20 è soppresso.

L'articolo 21 è sostituito dal seguente:

« In tempo di mobilitazione generale o parziale la nomina a sottotenente può essere conferita anche a coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età ».

L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« L'anzianità assoluta di nomina a sottotenente di complemento è quella del relativo decreto di nomina.

« L'anzianità relativa viene stabilita sulla base della graduatoria dei corsi ».

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti ufficiali di complemento a suo tempo riconosciuti non meritevoli della nomina a sottotenente conservano il loro grado.

« In caso di richiami in servizio di durata non inferiore ad un mese, i comandanti di corpo potranno nuovamente proporli per la nomina a sottotenente, nomina che sarà conferita con anzianità decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato compiuto il suddetto periodo di richiamo ».

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Oltre a quanto è stabilito dalle disposizioni vigenti circa l'obbligo di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, l'iscrizione d'ufficio od il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, gli ufficiali di complemento possono essere tratti sia dall'arma, corpo o servizio di provenienza, sia da altra arma, corpo o servizio, qualora gli interessati posseggano particolari titoli di studio, che ne consiglino una diversa assegnazione, e, salvo

il disposto dei successivi articoli 26 e 27, da una delle seguenti categorie:

1°) militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento;

2°) allievi che cessino di appartenere alle Accademie militari dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei negli esami delle materie di carattere militare;

3°) sottufficiali in congedo, provvisti di titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;

4°) militari in congedo illimitato, i quali abbiano conseguito la idoneità a sergente, siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra;

5°) militari in congedo illimitato che siano muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e frequentino con esito favorevole un corso di istruzione, seguito da apposito esperimento pratico, da determinarsi dal Ministero della guerra ».

L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni relative alla nomina ad ufficiale di complemento di cui all'articolo precedente sono applicabili anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali, in possesso del prescritto titolo di studio:

militari di truppa e sottufficiali dei carabinieri Reali, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'arma di provenienza;

militari di truppa e sottufficiali provenienti dal Corpo Reale Equipaggi Marittimi;

militari arruolati nell'ex battaglione aviatori o che abbiano comunque prestato servizio militare nell'arma aeronautica;

militari di truppa e sottufficiali della Regia guardia di finanza;

militari di truppa e sottufficiali incorporati nella Sanità;

militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo della guerra 1915-18 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale, o furono considerati come rivestiti del relativo stato.

« I militari di cui al precedente comma qualora non posseggano particolare titolo di studio o comprovata specifica attitudine per altra arma, corpo o servizio, sono nominati nell'arma di fanteria ».

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« La nomina ad ufficiale di complemento nell'arma dei carabinieri Reali può essere conferita in ogni tempo ai sottufficiali dell'arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'accademia militare di fanteria e cavalleria dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari.

« In tempo di pace la nomina ad ufficiale di complemento dei carabinieri Reali può essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'arma;

b) dai marescialli e dai brigadieri dei carabinieri Reali congedati, che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico, o all'istituto tecnico superiore, o posseggano altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti dell'antico ordinamento scolastico, purchè contino sei anni di servizio da sottufficiale nell'arma;

c) dai marescialli maggiori dei carabinieri Reali, all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquistato in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina è portato a cinquant'anni ».

L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione, presso reparti operanti o presso comandi mobilitati, possono, a domanda, essere nominati ufficiali di complemento nella rispettiva arma corpo o servizio, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, salva l'eccezione di cui al seguente comma, e senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, purchè abbiano ottenuto una ricompensa al valor militare o una promozione per merito di guerra e siano dichiarati idonei da speciali commissioni reggi-

mentali, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Per detti ufficiali di complemento l'avanzamento è limitato al grado di capitano.

I sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento nel servizio sanitario (ufficiali medici o chimici farmacisti) e nel servizio veterinario debbono essere provvisti dei titoli di studio di cui all'articolo 26 e aver superato lo stesso esame stabilito dal regolamento per gli ufficiali di complemento delle varie armi, corpi o servizi, provvisti del detto titolo, che chiedano il passaggio nel servizio sanitario o nel servizio veterinario.

Le disposizioni del 1° comma del presente articolo si applicano anche alle seguenti categorie di militari di truppa e sottufficiali:

1°) i sottufficiali dei carabinieri Reali, che non abbiano i requisiti speciali per essere nominati ufficiali di complemento nell'arma di provenienza;

2°) sottufficiali provenienti dal Corpo Reale Equipaggi Marittimi;

3°) militari che arruolati nell'ex battaglione aviatori – categoria piloti motoristi o personale vario – conseguirono la nomina a sergente in tali specialità;

4°) sottufficiali provenienti dalla Regia guardia di finanza che abbiano prestato servizio presso reparti mobilitati;

5°) militari incorporati nella sanità promossi sergenti presso tali corpi;

6°) militari di truppa e sottufficiali che durante il periodo di guerra 1915-18 furono nominati cappellani militari o coprirono comunque il grado di ufficiale o furono considerati rivestiti del relativo stato.

I militari di cui al precedente comma qualora non posseggano comprovata specifica attitudine per altra arma, corpo o servizio, sono nominati nell'arma di fanteria ».

L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« I membri del Governo e del Gran Consiglio del Fascismo, i Senatori ed i Consiglieri Nazionali in carica, gli Accademici d'Italia, i Prefetti del Regno, i Professori ordinari delle Università; i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i Segretari federali e coloro i quali siano incaricati dallo Stato di funzioni di carattere continuativo equiparabili – a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro delle finanze – a quelle dei funzionari civili predetti, possono ottenere, se militari in congedo illimitato, la nomina diretta a sottotenente di complemento, anche se abbiano superato il quarantesimo anno di età e prescindendo dalla presentazione dei titoli di studio.

I Prefetti del Regno, i Professori ordinari delle Università, i funzionari civili dello Stato di grado non inferiore al quinto, i segretari federali e gli incaricati di funzioni di carattere continuativo, di cui al comma precedente, non debbono però aver superato il cinquantacinquesimo anno di età.

Possono, altresì, ottenere la nomina diretta a sottotenente di complemento i membri del Governo ed i Consiglieri superiori fascisti del Regno d'Albania, che abbiano la prescritta idoneità fisica, siano in possesso di laurea universitaria e non abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di età.

Il servizio di prima nomina, della durata di un mese, per tutte le Alte Personalità dei tre precedenti comma dovrà essere compiuto senza corresponsione di assegni.

La nomina a sottotenente di complemento ai sensi del presente articolo può essere consentita anche a chi, al momento della presentazione della relativa domanda, sia già cessato da talune delle anzidette cariche utili per conseguire la nomina stessa.

L'articolo 46 è soppresso.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Norme concernenti le promozioni cui avrebbero avuto diritto i caduti in guerra e l'iscrizione sui quadri di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali celibi giudicati prescelti. (1195)

ART. 1.

L'articolo 2 del Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, è sostituito dal seguente:

« *Art. 2.* — Le disposizioni del precedente articolo 1 non si applicano nei casi di promozione per merito di guerra e non impediscono la promozione degli ufficiali in servizio permanente caduti in guerra quando

essi avrebbero potuto conseguire la promozione stessa con anzianità anteriore alla data del decesso ».

ART. 2.

L'articolo 2 del Regio decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, contenente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, è sostituito dal seguente:

« *Art. 2.* — Le disposizioni del precedente articolo 1 non si applicano nei casi di promozione per merito di guerra e nei riguardi dei sottufficiali in congedo, nè impediscono la promozione dei sottufficiali in servizio continuativo di carriera caduti in guerra quando essi avrebbero potuto conseguire la promozione stessa con anzianità anteriore alla data del decesso ».

ART. 3.

L'articolo 3 del Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, è sostituito dal seguente:

« *Art. 3.* — Gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito che non siano coniugati o vedovi, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, sono presi in esame per l'avanzamento. Se dichiarati non prescelti, sono collocati nella riserva in base alle norme contenute nella legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, facendo salvo quanto è previsto nell'articolo 103 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, nonchè quanto è disposto per gli ufficiali subalterni nel titolo IV della predetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370. Se dichiarati prescelti sono iscritti sul quadro di avanzamento ma acquistano diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio.

I colonnelli e gli ufficiali generali in servizio permanente che, ai termini del precedente articolo 1, non possono conseguire promozione, sono egualmente valutati per l'avanzamento nei casi e nei modi previsti dalla citata legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, ma non possono essere dichiarati prescelti per l'avanzamento. La valutazione è produttiva di effetti soltanto nei riguardi della dichiarazione di non prescelto per l'avanzamento o del collocamento nella riserva ai termini degli articoli 17 e 35 della suddetta legge 9 maggio 1940-XVIII, numero 370 ».

ART. 4.

L'articolo 6 del Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, è sostituito dal seguente:

« *Art. 6.* — Gli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza che non siano in possesso del requisito previsto dal precedente articolo 1, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, sono ugualmente presi in esame per l'avanzamento. Se dichiarati non prescelti, sono collocati nella posizione che loro compete ai sensi delle disposizioni in vigore; se dichiarati prescelti, sono iscritti sul quadro di avanzamento, ma acquistano diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio, semprechè nel frattempo non si siano verificate circostanze che comunque ostino all'avanzamento ai sensi delle disposizioni vigenti ».

ART. 5.

L'articolo 3 del Regio decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, è sostituito dal seguente:

« *Art. 3.* — I sottufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza che, a termini del precedente articolo 1, non possono conseguire promozione, qualora si trovino compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento sono ugualmente presi in esame nei casi e modi previsti dalle rispettive disposizioni vigenti sull'avanzamento.

Se dichiarati non idonei, sono esclusi dall'avanzamento con gli effetti derivanti dalle disposizioni in vigore.

Se dichiarati idonei sono iscritti sul quadro di avanzamento ma acquistano diritto alla promozione soltanto dal giorno in cui contraggono matrimonio ».

ART. 6.

Gli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dal 30 marzo 1939-XVII, gli articoli 3 e 5 dal 1° gennaio 1940-XVIII e l'articolo 4 dal 1° gennaio 1941-XIX.

Sospensione dell'applicazione dell'articolo 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVII, nn. 1223 e 2245, recanti norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate, nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale. (1204)

ART. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato della guerra attuale, è sospesa l'applicazione dell'articolo 1 del Regio decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, e dell'articolo 1 del Regio decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, limitatamente agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza che appartengano o che abbiano appartenuto a comandi, unità, reparti, servizi od enti militari mobilitati per la guerra attuale.

ART. 2.

Per il periodo di tempo indicato nell'articolo 1, lo stato di coniugato o di vedovo non costituisce requisito indispensabile per le promozioni degli ufficiali e sottufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e delle sue specialità, nonchè del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, che appartengano o abbiano appartenuto a comandi, unità, reparti, servizi od enti militari mobilitati per la guerra attuale.

ART. 3.

Gli appartenenti al personale di cui al precedente articolo 1, prescelti o idonei all'avanzamento, che non poterono conseguire la promozione per mancanza dello stato di coniugato o di vedovo, assumeranno, ai soli effetti giuridici, con la promozione, la sede di anzianità assoluta e relativa che sarebbe spettata se fossero stati promossi a loro turno, fermo restando l'ordine delle promozioni già effettuate.

La stessa norma si applica anche nei confronti dei militari di cui all'articolo 1, promossi o da promuovere per merito di guerra, qualora risulti più favorevole l'anzianità che potrebbe essere loro attribuita ai sensi del precedente comma.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI